



**REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2025/2487 DELLA COMMISSIONE
del 2 dicembre 2025**

che modifica la direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE⁽¹⁾, in particolare l'articolo 68, paragrafo 1, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione 2014/115/UE⁽²⁾ il Consiglio ha approvato il protocollo che modifica l'accordo sugli appalti pubblici⁽³⁾ concluso nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio. L'accordo sugli appalti pubblici modificato («accordo») è uno strumento plurilaterale e il suo scopo è la reciproca apertura dei mercati degli appalti pubblici tra le parti. L'accordo si applica a ogni appalto pubblico il cui valore raggiunge o supera gli importi fissati nell'accordo stesso («soglie»), che sono espressi in diritti speciali di prelievo.
- (2) A norma dell'articolo 68, paragrafo 1, della direttiva 2009/81/CE, le soglie stabilite in detta direttiva devono essere allineate alle soglie di cui all'articolo 15, lettere a) e b), della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁴⁾ dopo che queste ultime sono state riviste, se necessario, per garantire che corrispondano alle soglie stabilite nell'accordo. Le soglie di cui alla direttiva 2014/25/UE sono state rivedute dal regolamento delegato (UE) 2025/2150 della Commissione⁽⁵⁾.
- (3) Conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE, la Commissione è tenuta a rivedere le soglie di cui all'articolo 15, lettere a) e b), di tale direttiva ogni due anni; tale revisione entra in vigore il 1° gennaio. Pertanto le soglie stabilite nel presente regolamento per gli anni 2026 e 2027 dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2026.
- (4) I dati necessari per il calcolo delle soglie non erano disponibili al 1° settembre 2025. A norma dell'articolo 68, paragrafo 3, della direttiva 2009/81/CE, le soglie rivedute (in EUR) e il loro controvalore nelle altre valute nazionali degli Stati membri devono essere pubblicati dalla Commissione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* all'inizio del mese di novembre. Alla luce di quanto sopra, la Commissione ricorre alla procedura d'urgenza di cui all'articolo 66 ter della medesima direttiva.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2009/81/CE,

⁽¹⁾ GU L 216 del 20.8.2009, pag. 76, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2009/81/oj>.

⁽²⁾ Decisione 2014/115/UE del Consiglio, del 2 dicembre 2013, relativa alla conclusione del protocollo che modifica l'accordo sugli appalti pubblici (GU L 68 del 7.3.2014, pag. 1, ELI: [http://data.europa.eu/eli/dec/2014/115\(1\)/oj](http://data.europa.eu/eli/dec/2014/115(1)/oj)).

⁽³⁾ GU L 68 del 7.3.2014, pag. 2, ELI: <http://data.europa.eu/eli/prot/2014/115/oj>.

⁽⁴⁾ Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2014/25/oj>).

⁽⁵⁾ Regolamento delegato (UE) 2025/2150 della Commissione, del 22 ottobre 2025, che modifica la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione per gli anni 2026-2027 (GU L, 2025/2150, 23.10.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/2150/oj).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 8 della direttiva 2009/81/CE è così modificato:

- 1) alla lettera a), «443 000 EUR» è sostituito da «432 000 EUR»;
- 2) alla lettera b), «5 538 000 EUR» è sostituito da «5 404 000 EUR».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2025

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN
